

TAR LAZIO

Roma

R.G. n. 9610/07-Sez. III Bis.

Ordinanza presidenziale n. 327/08

Ricorre la prof.ssa **Battista Rosanna** nata a Nola (NA) il 22/08/79, Cod. f. BTTRNN79M62F924T, rapp.ta e difesa, giusto mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla via di Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo. **CONTRO Il Ministero della Pubblica Istruzione**, in persona del Ministro p.t.; **Ufficio Scolastico Provinciale di Roma** in persona del legale rapp.te; **per l'annullamento**: a) del Decreto adottato in data 26.07.2007, prot. n. 15571 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, a firma del Dirigente, recante l'approvazione delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive del personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado biennio 2007/2009, nella parte in cui attribuisce, per quanto qui interessa, alla ricorrente nella classe di concorso A052-terza fascia, il punteggio complessivo di 65; b) della relativa e predetta graduatoria nei limiti di cui sopra. **FATTO** La ricorrente, avendo i requisiti richiesti dal D.D.G. del 16 marzo 2007, ha prodotto domanda di integrazione ed aggiornamento della graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per il biennio 2007/2009, per quanto qui interessa, per la classe di concorso A052-terza Fascia. Nella domanda di partecipazione, la stessa ha elencato in modo puntuale i titoli in suo possesso e segnatamente quelli culturali, quelli di servizio e professionali. Per tali titoli, l'Ufficio Scolastico prov.le di Roma complessivamente, nella graduatoria pubblicata in data 26.07.2007, ha attribuito alla ricorrente punti 65.00 per la classe di concorso A052-Terza Fascia. La ricorrente, è in possesso oltre che dell'abilitazione, anche di un Master in "management per i beni culturali ed ambientali" di durata biennale e di 1752 ore, e di due Corsi di perfezionamento, svolti presso il FOR.COM, di durata annuale e di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi. In

virtù di ciò la prof.ssa Battista Rosanna ha diritto al punteggio complessivo di punti 69.00 per la classe di concorso A052. Senonché, con il decreto impugnato sub a), recante l'approvazione della predetta graduatoria provinciale definitiva, risulta attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore, e segnatamente il punteggio complessivo di 65 in virtù del quale ella risulta inserita in graduatoria al posto n.176. L'Ufficio resistente, in particolare ha attribuito un solo punto per ciascuno dei Corsi di perfezionamento posseduti dalla ricorrente, anziché dei tre punti prescritti dal punto C.7) della Tabella di valutazione dei titoli, (allegato 2) approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007. L'Amministrazione, dunque, non ha attribuito alla ricorrente punti 3 per ciascuno dei Corsi di perfezionamento di 1500 ore per 60 crediti formativi, ma ha attribuito punti 1.00 per ogni Corso di perfezionamento. Da qui, la necessità del presente ricorso. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti **MOTIVI**: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D.G. ADOTTATO IN DATA 16.03.2007, DEL D.M. 27 DEL 15.03.2007 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 241/90. avv.Pasquale Marotta